



COMUNE DI CARSOLI

L'AQUILA

ALLEGATO A DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL. 29/11/2016

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto, finalità ed ambito di applicazione

ART. 2 - Sistema sanzionatorio

ART. 3 - Sanzioni

TITOLO II

SICUREZZA URBANA – QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

ART. 4 - Insudiciamento del suolo e dell'abitato

ART. 5 - Pulizia, manutenzioni e sicurezza degli edifici. Sovraffollamento di Persone in abitazioni.

ART. 6 - Sgombero della neve

ART. 7 - Sicurezza urbana

ART. 8 - Accattonaggio

ART. 9 - Divieto di consumo di sostanze alcoliche

ART. 10 - Divieto di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE E DELL'AMBIENTE E DEL LORO USO

ART. 11 - Divieti

ART. 12 - Manutenzione del verde privato

ART. 13 - Pulizia e manutenzione delle aree private scoperte e azioni di salvaguardia degli immobili dismessi

ART. 14 - Pulizia fossati

TITOLO IV

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

ART. 15 - Occupazione di spazi ed aree pubbliche

ART. 16 - Occupazione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio ambulante

TITOLO V

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

ART. 17- Disposizioni generali a tutela della quiete pubblica e privata

ART. 18 - Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo

ART. 19 - Rumori e schiamazzi per le strade e nelle aree pubbliche

ART. 20- Detenzione di animali che disturbano la quiete pubblica

ART. 21 - Attività domestiche

TITOLO VI

USO DELL'ACQUA

ART. 22 - Divieti

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 - Abrogazioni

ART. 24 - Entra in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento, delle norme di legge e del principio di specialità, l'insieme delle disposizioni volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo comportamenti illeciti che possano arrecare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita.
2. Il presente Regolamento, per il perseguitamento delle finalità di cui al comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni di carattere generale o speciale, in materia di:
 - a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
 - b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro, fruibilità dei beni e degli spazi pubblici;
 - c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
 - d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative.
3. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale.
5. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

ART. 2 - Sistema sanzionatorio

1. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art.7 bis del T.U.E.L. del 18 agosto 2000 e SS.MM.II.
2. Tutti i soggetti, nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente Regolamento, possono proporre ricorso amministrativo.
3. L'Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi è il Sindaco.
4. I proventi, derivanti dall'irrogazione delle sanzioni del regolamento, sono destinati al Comune di Carsoli.
5. Ai sensi dell'art. 1 del T.U.L.P.S. degli artt. 3 e 5 della Legge Quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale n. 65/86, la Polizia Locale e tutte le Forze di Polizia sono tenute al controllo del rispetto del presente regolamento e all'accertamento delle relative violazioni.
6. Il Sindaco, secondo modalità stabilite con proprio provvedimento, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo della Polizia Locale o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune le funzioni di controllo del rispetto del presente regolamento e all'accertamento delle relative violazioni.

ART. 3 - Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 25,00 a Euro 500,00 nel rispetto di quanto stabilito dall'art.7-bis (sanzioni amministrative) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 e ss.mm.ii., ad eccezione delle violazioni di cui all'articolo 4 per le quali è stabilita la sanzione da € 5,000 a € 500,00;
2. Ai sensi dell'art.16 della Legge 24 novembre 1981 n.689 è ammesso il pagamento in misura ridotta entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
3. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571.
4. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n.689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività anche lavorativa.
5. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecunaria in misura ridotta di Euro 250,00.
6. Fatte salve le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge, qualora in relazione alla violazione del Regolamento di Polizia Urbana sia necessario e possibile ripristinare lo stato dei luoghi, cessare una attività vietata o rimuovere opere od oggetti vietati, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento imponendo immediatamente tale obbligo al trasgressore. Se quanto disposto viene immediatamente eseguito l' agente ne da atto nel verbale di accertamento. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione di oggetti e opere vietate non sia immediatamente attuabile, l' agente accertatore trasmette il verbale di accertamento con il relativo rapporto al Comando della Polizia Locale per l'emanazione di un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto obbligato, o vi ottemperi oltre i termini previsti, si applica una sanzione amministrativa pecuniarie da € 50,00 a € 500,00, fatte salve l'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e le azioni risarcitorie dei soggetti che ne hanno titolo.

TITOLO II

SICUREZZA URBANA – QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

ART. 4 - Insudiciamento del suolo e dell'abitato

1. E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato ed incontrollato di qualsiasi tipo di rifiuto sul suolo e nel suolo.
2. E' vietato sporcare o imbrattare il suolo pubblico o aperto al pubblico ovvero gli edifici o le opere, manufatti, installazioni, attrezzature sia pubbliche che private, gettare o lasciar cadere al suolo, sugli argini, nei corsi d'acqua, liquidi, rifiuti di qualsiasi genere, fatte salve le eventuali diverse disposizioni vigenti in materia di rifiuti e di autorizzazioni allo scarico.
3. Per salvaguardare il libero utilizzo degli spazi pubblici e la fruizione cui sono destinati, il decoro urbano e l'integrità del patrimonio pubblico e privato è vietato, nelle aree pubbliche od aperte al pubblico, lanciare oggetti o altre sostanze atti ad imbrattare, lordare o deturpare anche temporaneamente suolo, edifici, cose o persone.
4. E' vietato affiggere manifesti, avvisi e ogni altro materiale non autorizzato sull'arredo urbano, sugli edifici e sui tronchi degli alberi, né lordare gli stessi.

5. E' inoltre vietato arrecare tagli o danni alle radici, ai fusti ed ai rami di alberi pubblici, infiggere chiodi, installare corpi illuminanti e cavi elettrici, corde o altro sui rami o fusti delle piante, accatastare attrezzi o materiali alla base o contro le alberature pubbliche, senza preliminare autorizzazione del Comune.

6. E' vietato lordare o imbrattare luoghi pubblici, ovvero gli edifici o le opere di cui al punto 1), o ridurne la funzionalità, ovvero deteriorare, anche con un'azione colposa, strade, aree e spazi comuni, edifici pubblici e privati, ponti, attrezzi urbani, veicoli pubblici, monumenti e ogni altra cosa lasciata alla fruizione della comunità o alla pubblica fede anche mediante vernice spray o altri materiali, se non nei luoghi ed eventi autorizzati.

7. E' vietato lasciare incustoditi i cani in luoghi od aree pubbliche. In particolar modo nelle aree attrezzate per il gioco dei bambini e comunque nelle aree pubbliche è vietato condurre i cani privi di guinzaglio. I conduttori devono provvedere all'immediata raccolta delle deiezioni dei loro animali in luogo pubblico o aperto al pubblico e devono pertanto essere muniti di palette e sacchetti o di altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine.

ART. 5 - Pulizia, manutenzioni e sicurezza degli edifici. Sovraffollamento di Persone in abitazioni.

1. I marciapiedi e i sottoportici, comprese le pareti, i soffitti, gli infissi e le vetrine dovranno essere tenuti costantemente puliti a cura dei conduttori dei locali prospicienti le aree di pubblico transito o, in mancanza di questi, a cura del proprietario, fatti salvi diversi accordi condominiali.

2. Qualora esistano ammezzati con finestre che si aprono nel sottoportico, i loro inquilini provvederanno alla pulizia del soffitto e delle pareti del sottoportico fino al livello delle suddette finestre.

3. Gli immobili, le inferriate, i serramenti, i canali di gronda e i tubi di discesa delle acque meteoriche, le griglie, le caditoie e ogni altra struttura privata su aree di pubblico transito, dovranno essere tenuti in buono stato di manutenzione e d'uso, di sicurezza e di pulizia a cura dei conduttori dei locali o, in mancanza di questi, a cura dei proprietari, in modo da evitare qualsiasi pericolo o disagio alla cittadinanza e garantire il regolare deflusso dell'acqua piovana.

4. Gli impianti elettrici e di illuminazione su aree di pubblico transito dovranno essere conformi e adeguati alle norme di sicurezza vigenti in materia di impianti al fine di evitare qualsiasi pericolo alla cittadinanza.

5. La pulizia del suolo pubblico o aperto al pubblico a cura dei privati frontisti dovrà essere ultimata entro le ore 08.00, evitando lo spargimento di acqua o altre sostanze da cui, per le condizioni meteorologiche o per quantità, possa derivare pericolo o disagio ai passanti.

6. Entro tale orario dovranno concludersi anche le operazioni di pulizia dei balconi posti sulla pubblica via e di battitura dei tappeti.

7. L'annaffiamento delle piante dovrà sempre essere fatto in modo da evitare lo sgocciolamento.

8. E' vietato il sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione. Si considera sovraffollamento la permanenza nell'abitazione, anche se temporanea ed occasionale, di un numero di persone maggiore, rispetto a quello risultante dall'applicazione dei parametri indicati dall'art. 2 e 3 del D.M. 05.07.1975, che non sia qualificabile come vera visita di cortesia.

9. E' vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzi e macchinari ovvero in locali abusivamente adibiti a dimora, non essendo destinati a tale uso.

10. E' vietato verniciare edifici, serramenti o altri manufatti, affacciati alla pubblica via o in luogo pubblico, senza idonei ripari e adeguate segnalazioni al pubblico.

11. Il filo spinato, i frammenti di vetro, le punte metalliche o altro materiale a difesa della proprietà immobiliare ed ogni altro manufatto o attrezzatura che siano esposti al potenziale contatto con il pubblico devono essere installati o protetti in modo da non causare pericolo per l'incolumità delle persone.

12. E' vietato svolgere sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia o mettano in pericolo la pubblica incolumità.

13. E' vietato collocare sui parapetti dei terrazzi, dei poggioli, delle finestre ed in ogni altra parte esterna delle case e dei muri, statue, stemmi, vasi, casse con piante, gabbie per uccelli ed altri oggetti mobili, senza che gli stessi siano convenientemente assicurati o trattenuti con sbarre metalliche fissate sui lati esterni o con altri ripari fissi, atti ad eliminare qualsiasi pericolo di caduta su aree pubbliche o private di terzi.

14. In sussistenza della violazione di cui al comma 8, al momento della contestazione o della notifica del verbale di accertamento, l'organo procedente intima al conduttore o, in mancanza di questi al proprietario, di allontanare dall'immobile entro il termine di 48 ore le persone presenti in numero eccedente i parametri di legge.

15. In presenza della violazione di cui al comma 9, al momento della contestazione, l'organo procedente intima l'allontanamento immediato dai locali.

16. L'inosservanza all'intimazione entro i termini indicati, qualora il trasgressore sia il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento del locale, comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

17. E' sempre vietata la alterazione o manomissione degli edifici, strade pubbliche o arredo urbano senza l'autorizzazione del Comune.

ART. 6 - Sgombero della neve

1. Al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza dei passanti sulla strada pubblica o aperta al pubblico passaggio, è fatto obbligo a tutti i proprietari/conduttori/amministratori di edifici privati di sgomberare i marciapiedi e le banchine stradali lungo tutto il confine dei fabbricati di proprietà, in prossimità di accessi ad esercizi commerciali e passi carrai, tenendo sgombero il marciapiede in corrispondenza del loro fabbricato. la neve dovrà essere raccolta sul bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada la carreggiata stradale e non ostruisca gli scarichi e i pozzetti stradali e non deve in nessun caso essere sparsa sul suolo. Il ghiaccio deve essere rimosso dai luoghi di passaggio pedonale o cosparso con opportuno materiale antisdruciolante. ed è vietato gettare acqua o altri liquidi che ne possa causare la formazione di ghiaccio sui marciapiedi, sui passaggi pedonali o comunque sulla sede stradale. Gli stessi obbligati devono assicurarsi della resistenza dei tetti e non gettare la neve raccolta dai tetti medesimi, dai terrazzi e dai balconi sulla pubblica via se non prima o durante la pulizia della strada sottostante e, in ogni caso, sotto prescritte cautele, in modo da evitare danni a cose o persone o molestia ai passanti.

2. In caso di locali non abitati l'obbligo incombe sul proprietario. Analogi obblighi spetta ai titolari di concessione di suolo pubblico per l'area occupata e per almeno un metro intorno al perimetro.

ART. 7 - Sicurezza urbana

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato compiere atti o esporre cose che possano recare pericolo, incomodo o allarme alle persone, offendere il comune senso del pudore e il decoro della Città, pregiudicare l'igiene e la vivibilità dell'abitato.

2. In particolare è vietato:

- a) sedersi o sdraiarsi per terra in luoghi diversi da parchi e giardini pubblici, salvo diversa prescrizione dell'Amministrazione, sdraiarsi sulle panchine utilizzandole anche in modo improprio o impedendone l'uso ad altre persone occupandole con oggetti o indumenti personali, o rendere inaccessibili i luoghi destinati al pubblico passaggio o ostruire le soglie degli ingressi agli edifici pubblici o privati;
- b) salire sui monumenti, sui fabbricati, sui manufatti, sui lampioni, sui muri di cinta o entrare nelle fontane, se non per necessità di eseguirvi lavori di riparazione o manutenzione;
- c) soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi destinati allo scopo;
- d) esporre alla vista del pubblico da finestre, balconi o terrazze, o altri luoghi prospicienti le vie o piazze del centro storico, abiti, biancheria e simili;
- e) svolgere in luogo pubblico o aperto al pubblico lavori privati, fare il bucato, pulire o riparare veicoli, mobili e utensili;
- f) fissare o appoggiare ciclomotori e motocicli agli arredi urbani, alle alberature pubbliche, ai pali di sostegno della segnaletica stradale verticale o luminosa e dell'illuminazione pubblica, ai monumenti e a qualsiasi altro manufatto pubblico o privato non destinato a tale scopo o fissare e appoggiare velocipedi ovunque intralcino la circolazione pedonale o veicolare, danneggino monumenti, alberi o manufatti;
- g) effettuare su tutto il territorio comunale la raccolta di firme e/o di fondi, anche previa offerta al pubblico di merce, se non preceduta dall'invio, almeno 7 giorni prima della raccolta, di apposita comunicazione/istanza al Sindaco del Comune di Carsoli, corredata di copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo dell'Associazione organizzatrice o promotrice della raccolta, per il seguito di competenza. Copia della documentazione attestante l'avvenuto invio della comunicazione e/o della prescritta autorizzazione dovrà essere tenuta presso il luogo della raccolta ed esibita alla Polizia Locale e ad ogni altro Organo di polizia quando richiesto.
- h) l'accensione di fuochi, l'utilizzo di forni (bracieri, barbecue..) e di qualsiasi altro dispositivo in grado di generare combustione (fumi od esalazioni), in luogo pubblico o ad uso pubblico non destinato allo scopo, qualora ne possa derivare molestia e danno alle persone (vicinato).

3. I proprietari o possessori di animali devono vigilare affinché questi non arrechino disturbo al vicinato o danni a cose o persone.
4. La violazione prevista dal comma 2 lettera e) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo.

ART. 8 - Accattonaggio

1. E' vietata la richiesta di elemosina sulle aree pubbliche od aperte al pubblico.
2. In tutto il territorio comunale è vietato chiedere l'elemosina con petulanza o molestia o esponendo cartelli od ostentando menomazioni fisiche o con minori e/o animali al seguito.
3. E' vietato proporsi in attività di ausilio non richieste nelle aree pubbliche stradali e in quelle aperte al pubblico degli esercizi commerciali.
4. Le violazioni comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa del denaro che costituisca il prodotto della violazione, come disposto dall'art. 20 della Legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della stessa Legge.

ART. 9 - Divieto di consumo e vendita di sostanze alcoliche

1. A salvaguardia della vivibilità, del decoro, della sicurezza urbana e della fruibilità degli spazi e per la tutela dei siti di interesse storico - artistico - culturale della città, salvo che il fatto non costituisca illecito penale od amministrativo, è vietato:

a) nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ad eccezione dei plateatici e delle aree prospicienti i pubblici esercizi, detenere, ad eccezione che in recipienti chiusi ed integri, o consumare sul posto, ogni genere di bevanda alcolica;

b) vendere per asporto, somministrare o cedere a qualsiasi titolo bevande alcoliche di qualunque gradazione, comprese le miscele di bevande contenenti sostanze alcoliche in quantità limitata, a persone di età inferiore agli anni 18;

c) il consumo e la detenzione a qualsiasi titolo, di ogni genere di bevanda alcolica, da parte dei minori di 18 anni all'interno di attività commerciali, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico o esposti al pubblico;

2. Fatte salve le fattispecie disciplinate al comma 1, lett b), è vietato acquistare, somministrare ovvero cedere a qualsiasi titolo, per conto ed in favore dei minori degli anni 18, bevande alcoliche di qualunque gradazione ai fini della loro consumazione o della mera detenzione.

3. Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene, nelle ore notturne, è vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica, nonché di ogni altra bevanda posta in contenitori di vetro, da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, degli esercenti il commercio su area pubblica e degli esercizi artigianali e commerciali nonché mediante distributori automatici.

Mediante propria ordinanza, il Sindaco può, in casi particolari, per aree circoscritte, o in occasione di particolari manifestazioni, sottoporre a specifiche condizioni o interdire totalmente la vendita di bevande alcoliche, qualora essa sia o possa essere collegata a fenomeni di turbativa della quiete pubblica e della sicurezza urbana.

4. A tutti i titolari di pubblici esercizi per la somministrazione, di esercizi commerciali, artigianali e simili è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile all'ingresso del proprio esercizio, specifici avvisi volti ad informare l'utenza del divieto imposto ai precedenti commi .

ART. 10 - Divieto di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Al fine di garantire la fruibilità, il decoro e la sicurezza delle aree pubbliche, o aperte al pubblico, o visibili al pubblico, è vietato compiere atti volti a fare uso sul posto di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle Tabelle I – II – III – IV dell'art. 14 del D.P.R. n. 309/1990.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE E DELL'AMBIENTE E DEL LORO USO.

AREE VERDI E PARCHI GIOCO ATTREZZATI

ART. 11 - Divieti

1. Fatti salvi i soggetti autorizzati e gli eventuali mezzi, nei giardini e in tutti i luoghi pubblici in cui si trovano aiuole o piante a scopo di abbellimento e di decoro urbano è vietato:

- a) cogliere fiori, salire sugli alberi, strappare foglie e rami, danneggiare in qualsiasi modo le piante, invadere gli spazi erbosi appositamente segnalati;
- b) lasciarvi entrare cani non tenuti al guinzaglio o altri animali, se non nelle aree appositamente dedicate allo sgambamento;
- c) l'introduzione di veicoli, fatto salvo nei percorsi appositamente dedicati.

2. E' vietato trattenersi nei giardini pubblici recintati durante l'orario di chiusura.

3. Nelle piazze e spazi pubblici è vietato il gioco del pallone in tutte le sue forme e modalità di svolgimento. Sono altresì vietati quei giochi collettivi o individuali che, mediante il lancio di oggetti, possono arrecare molestie, disturbo o mettere in pericolo l'incolumità delle persone nonché danneggiare monumenti, edifici o qualsivoglia bene pubblico o privato. Sono esclusi dal divieto i giochi effettuati dai bambini accompagnati dai genitori o da coloro che su di essi esercitano la vigilanza, tramite l'utilizzo del pallone che per peso o consistenza sia oggettivamente inoffensivo e/o inidoneo a produrre danno a cose o persone.

4. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini dell'età indicata sulle stesse. Nel caso di mancata indicazione l'età massima per il loro uso è fissata in 12 anni. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia. L'amministrazione comunale declina ogni responsabilità da qualsivoglia utilizzo improprio.

ART. 12 - Manutenzione del verde privato

1. I proprietari di alberature e di piante insistenti su suolo privato devono:

- a) curare che i rami o i polloni non sporgano sulla pubblica via comportando intralcio o pericolo alla circolazione pedonale o veicolare o alle linee e attrezzature tecnologiche o impiantistiche ovvero non ostacolino il campo visivo degli impianti semaforici, delle telecamere di videosorveglianza di Enti Pubblici ai fini della sicurezza urbana, di protezione civile e di viabilità o le targhe toponomastiche o degli indicatori di numerazione civica.
- b) curare che gli alberi ed i loro rami non raggiungano altezze o lunghezze tali da pregiudicare, anche a causa di fenomeni atmosferici avversi, pericolo alla incolumità pubblica intendendosi per tale la sicurezza di ogni persona o animale che possa riceverne danno nelle vicinanze o in prossimità. In particolare i proprietari dovranno adottare ogni manutenzione agli alberi che per specie sono d'alto fusto o abbiano radici non consone ad assicurarne la stabilità nei terreni urbani.
- c) provvedere alla pulizia del suolo pubblico dalle foglie, dai rami e dai frutti eventualmente caduti o trasportati dal vento.
- d) contenere lo sviluppo di eventuali siepi di proprietà mediante potatura, in modo che le stesse non occupino marciapiedi e strade e non limitino la visibilità della segnaletica o l'efficacia degli impianti di pubblica illuminazione.

2. Le violazioni di cui sopra comportano il ripristino dello stato dei luoghi .

ART. 13 - Pulizia e manutenzione delle aree private scoperte e azioni di salvaguardia degli immobili dismessi o disabitati.

1. A cura dell'utilizzatore dell'area o del proprietario, tutte le aree private scoperte devono essere mantenute in ordine, prive di materiali accatastati o sparsi alla rinfusa, sistemate e mantenute in condizioni di decoro e di igiene tali da evitare la crescita di vegetazione inculta, l'accumulo di acque meteoriche, la

proliferazione di animali e di insetti infestanti o l'emissione di cattivi odori o problematiche di carattere igienico-sanitario o di pubblica incolumità.

2. In situazione di presenza di animali e insetti infestanti l'utilizzatore o il proprietario dell'area deve provvedere con gli opportuni trattamenti di derattizzazioni e di disinfezione. Tutti i proprietari e i conduttori di terreni e giardini ubicati sul territorio sono obbligati a mantenere un'adeguata e costante pulizia del terreno mediante sfalcio dell'erba, potatura di siepi e taglio dei rami, nonché la corretta manutenzione e monitoraggio degli alberi al fine di prevenire la caduta degli stessi o dei rami nell'eventualità di eventi atmosferici importanti, a tutela della pubblica incolumità.

3. I proprietari o i possessori a qualsiasi titolo di fabbricati o di costruzioni disabitate, in stato di abbandono o comunque non utilizzati devono porre in atto, oltre alle misure dei precedenti commi, le misure necessarie ad impedire ogni forma di invasione od occupazione da parte di terzi, provvedendo ad assicurare l'integrità delle recinzioni, la chiusura dei varchi e dei cancelli, degli accessi all'edificio da porte o finestre, anche tamponando i fori con murature o installando inferriate o altri idonei presidi stabili.

4. Fatta salva la normativa vigente in materia di rifiuti, in caso di accertato stato di incuria delle aree di cui al comma 1 o di edifici dismessi che non rispettino le condizioni di cui al comma 3, il proprietario dovrà provvedere ad idonei interventi di ripristino entro il termine non superiore a 10 giorni dalla notifica del verbale di accertamento di violazione.

ART. 14 - Pulizia fossati

1. Fatti salvi gli obblighi in capo ai soggetti Istituzionali competenti, l'utilizzatore del fondo o del terreno o il proprietario hanno l'obbligo di mantenere i fossi e i canali di scolo costantemente sgombri da detriti, terra, vegetazione e da altro materiale di qualsiasi natura riversato dentro l'alveo, in modo che, anche in caso di precipitazioni abbondanti e persistenti o di piene improvvise, il deflusso delle acque abbia luogo senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue, e per evitare il ristagno delle acque, tali da causare l'emissione di cattivi odori o la proliferazione di animali o insetti infestanti.

2. L'utilizzatore del fondo o del terreno o il proprietario dovrà provvedere a idonei interventi di pulizia e di bonifica entro un termine non superiore a 10 giorni dalla notifica del verbale di accertamento di violazione.

TITOLO IV

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

ART. 15 - Occupazione di spazi ed aree pubbliche

Salvo quanto previsto dalle disposizioni del Codice della Strada, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata nell'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per la applicazione della relativa tassa.

ART. 16 - Occupazione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio ambulante

Il commercio su aree pubbliche è regolamentato dal D. Lgs. 31.03.1998, n. 114 ed è consentito soltanto nelle aree a ciò destinate con i limiti e le modalità per esso stabiliti dalla L.R. 30 agosto 2016, n. 30.

TITOLO V

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

ART. 17 - Disposizioni generali a tutela della quiete pubblica e privata

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città.
2. Fermo restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei regolamenti comunali disciplinanti le attività rumorose temporanee, chiunque eserciti una attività, un'arte, un mestiere o un'industria deve usare ogni accorgimento per evitare di disturbare, nei luoghi pubblici, come nelle private dimore, la pubblica quiete e la tranquillità di persone, anche singole, in relazione al giorno, all'ora e al luogo in cui il disturbo è cagionato e tenuto conto del riposo dei bambini e degli anziani e delle persone malate e svantaggiate.

ART. 18 - Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo

1. I titolari delle licenze per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e di pubblico trattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato e degli esercizi pubblici di somministrazione, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari di sale pubbliche per bigliardi od altri giochi leciti, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori molesti di essere uditi all'esterno dei locali nelle ore previste da specifica ordinanza. Sono fatte salve le specifiche deroghe ed autorizzazioni per la diffusione di musica fuori dai locali.
2. Ai soggetti di cui al primo comma è fatto obbligo di adottare idonee misure affinché all'uscita dei locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possano derivare rumori e disturbi alle persone.
3. Il Sindaco, a seguito di violazioni rilevate ai sensi dei commi precedenti, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di commercio o sicurezza urbana.

ART. 19 - Rumori e schiamazzi per le strade e nelle aree pubbliche

1. Le licenze e le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o intrattenimenti temporanei in aree pubbliche o aperte al pubblico devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
2. Nelle strade e nelle aree pubbliche, è vietato recare disturbo con rumori e schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione acustica.

ART. 20 - Detenzione di animali che disturbano la quiete pubblica

E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani od altri animali che disturbino, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, specialmente di notte, la pubblica quiete.

Nel caso sopradetto, gli agenti di Polizia Urbana, oltre ad accertare la contravvenzione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno a porre l'animale che abbia dato luogo all'infrazione, in condizione di non disturbare la quiete pubblica o ad allontanarlo.

ART. 21 - Attività domestiche

1. Tutte le attività domestiche, devono essere svolte senza creare disturbo o pregiudizio alle condizioni di vivibilità del vicinato a causa di produzione di grida, schiamazzi, rumori, emissioni odorifere, polveri, esalazioni, fumi.

TITOLO VI

USO DELL'ACQUA

ART. 22 - Divieti

1. E' vietato ogni uso dell'acqua senza gli accorgimenti atti ad evitarne lo spreco. Chiunque utilizzi la risorsa idrica pubblica o privata deve mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari alla eliminazione degli sprechi

e la riduzione dei consumi. In particolare debbono provvedere a controllare il corretto funzionamento dei propri impianti idrici al fine di individuare perdite anche occulte.

2. E' vietato fare scorrere continuamente l'acqua dagli impianti senza farne effettivo e necessario uso.

3. E' vietato l'uso dell'acqua potabile per utilizzo extra domestico ed in particolare per l'annaffiatura di orti e giardini, lavaggi di autoveicoli e lavaggi di piazzali o vialetti. E' altresì vietato l'uso dell'acqua per il riempimento di piscine.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti e provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esso incompatibili.

2. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento si devono intendere recepite in modo automatico. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale e regionale.

ART. 24 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

2. L'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia comportano l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.